



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 22/01/2020

FATTO

In data 30/06/2014, la ricorrente stipulava con l'intermediario un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto dello stipendio assistito da polizza assicurativa, per l'importo complessivo lordo di € 41.160,00, in 120 rate, pari ad € 343,00 ciascuna.

Il finanziamento veniva anticipatamente estinto in data 31.12.2018, in corrispondenza della rata n. 49 di ammortamento.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 13/05/2019, la ricorrente si rivolgeva all'A.B.F. in data 29/05/2019 per ottenere il rimborso dell'importo complessivo di € 2.703,18 a titolo di commissioni di attivazione e di intermediazione, sulla base dell'art. 125 sexies TUB, oltre interessi legali, dalla data del reclamo al saldo e spese per l'assistenza professionale.

Si costituiva ritualmente l'intermediario, il quale respingeva le richieste della ricorrente eccependo: a) la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, essendo di natura up front, poiché previste a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito; b) la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione, essendo di natura up front ed essendo già state interamente corrisposte al mediatore creditizio, ex art. 128 sexies comma 4 del TUB; c) l'avvenuto riconoscimento, in sede di estinzione anticipata del finanziamento, della quota parte delle commissioni di gestione per € 48,75, calcolati sulla base dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS/IAS, e la disponibilità a versare l'ulteriore somma di € 426,93, calcolata secondo il criterio pro rata temporis al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo.



DIRITTO

1. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

2. Questo Collegio, letta la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-238/ 18 (Lexitor Sp. z o.o. contro Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka e altri) e letta la decisione del Collegio di coordinamento di questo Arbitro dell'11 dicembre 2019, n. 26525, ritiene che alla controversia in oggetto siano applicabili i seguenti principi di diritto:

3. L'importo di spese vive di istruttoria, e di compenso per l'attività di intermediazione del credito indicate nel contratto non sono assoggettate alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. nel solo caso in cui l'intermediario fornisca al Collegio giudicante un obiettivo e rigoroso riscontro probatorio del fatto di aver effettuato il pagamento di tale importo. Per quanto riguarda il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in particolare, è a tal fine richiesto che il mediatore creditizio non sia legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza; nel caso in cui risulti il contrario, la relativa clausola contrattuale è nulla e il suo importo dovrà essere restituito per intero al consumatore che ne abbia fatto domanda. Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge, può essere presunto, fino a prova contraria, che l'intermediario abbia provveduto al pagamento dell'importo indicato nel contratto stipulato con il consumatore.

4. Fermo restando quanto detto *sub* 3, qualsiasi importo contrattualmente previsto che rientri nel costo totale del credito è assoggettato alla riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b., indipendentemente dalla sua qualificazione contrattuale come costo *up-front* ovvero *recurring*.

5. La riduzione del costo totale del credito disposta dall'art. 125 *sexies*, 1° comma, t.u.b. consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto.

6. Posto che il Collegio di coordinamento ha affidato a ciascuno Collegio territoriale di questo Arbitro il compito di integrare il contratto secondo equità (art. 1374 c.c.), questo Collegio ritiene che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia maggiormente idoneo a garantire un livello elevato di tutela del consumatore, secondo quanto richiesto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea: in particolare, si tratta del criterio più semplice e intelligibile da parte del consumatore. Esso si dimostra inoltre maggiormente idoneo a salvaguardare l'effettività del diritto europeo, perché, prescindendo dal piano di ammortamento convenuto tra le parti di ciascun contratto, garantisce l'uniformità delle decisioni. Esso risulta altresì più coerente dal punto di vista sistematico, poiché, a seguito del rimborso anticipato del finanziamento da parte del consumatore, le obbligazioni restitutorie che ne conseguono non sono disciplinate dal contratto (che è stato appunto risolto), ma dalla legge, e specificamente nei principi in materia di arricchimento senza causa che obbligano l'intermediario alla restituzione dell'indebito. Tali principi devono essere applicati a tutte le commissioni contrattuali, indipendentemente dalla loro qualificazione formale come *recurring* ovvero *up-front*, secondo quanto è del resto suggerito dalla summenzionata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

7. Questo Collegio ritiene pertanto che il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) sia applicabile tanto ai costi contrattualmente qualificati come *recurring* (compreso il premio dell'assicurazione a protezione del credito), quanto a quelli *up-front*.

8. Ciò detto, in linea con i richiamati orientamenti e con quanto innanzi rilevato, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>commissioni di attivazione</i>				864,36	511,41		511,41
<i>commissioni di intermediazione</i>				3.704,40	2.191,77		2.191,77
Totale							2.703,18

Il risultato coincide con quanto richiesto dalla ricorrente.

9. All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati, consegue la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo.

10. Non può accogliersi, infine, la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, considerato che, l'orientamento consolidato di quest'Arbitro *in subiecta materia* (cfr. Coll. Coord. n. 11244/2016) e la sua agevole conoscibilità, rendono superflua l'assistenza di un professionista.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 2.703,18 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA